

Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

In riferimento al bando in oggetto approvato con DGR 1571 del 13/12/2021 e DGR 1681 del 30/12/2021 e attuato con DDS 827 del 23/12/2021 e DDS 852 del 30/12/2021, **si precisa che:**

1. per quanto riguarda i codici ATECO **93.11.9** (Gestione di altri impianti sportivi nca) e **93.12.00** (Attività di club sportivi), sono beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese che svolgono la gestione di piste da bowling o la gestione di club sportivi da bowling;
2. per quanto riguarda il codice ATECO **47.24.20** (Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria) sono beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di confetti;
3. per quanto riguarda il codice ATECO **93.29.90** (Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca) sono beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese che svolgono l'attività di spettacoli di fuochi d'artificio e/o attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture. Sono escluse le imprese che svolgono: noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative, sagre e mostre di natura ricreativa, animazione di feste e di villaggi turistici, ludoteche per intrattenimento bambini, spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili, gestione di comprensori sciistici;
4. per quanto riguarda i codici ATECO **14.13.10** (Confezione in serie di abbigliamento esterno) e **14.13.20** (Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno), sono beneficiarie del contributo esclusivamente le sartorie che producono abiti da sposa e costumi da teatro;
5. per quanto riguarda il codice ATECO **74.20.19** (Altre attività di riprese fotografiche) sono beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese che svolgono attività di fotografi connessi alle cerimonie;
6. per quanto riguarda il codice ATECO **77.29.10** (Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario) sono beneficiarie del contributo esclusivamente le imprese che svolgono attività di noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario.

Tutte le attività devono essere svolte dall'impresa richiedente il contributo almeno dal **1° marzo 2020**; l'impresa alla data di presentazione della domanda deve essere attiva.

Lo svolgimento effettivo delle attività sopra indicate dovrà essere dimostrato, in fase di controllo, dalla ditta beneficiaria con opportuni mezzi (ad esempio: indicazione nella descrizione delle attività svolte all'interno della visura camerale rilasciata dalla CCIAA, esibizione di opportuna documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività) pena la restituzione del contributo all'ente concedente e degli interessi legali.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL DIRIGENTE

Confcommercio Imprese per l'Italia
Pesaro e Urbino/Marche Nord
confcommerciopesaro@legalmail.it

Mirco Carloni
Vice Presidente
Regione Marche

Gino Sabatini
Presidente
Camera di Commercio Marche
cciaa@pec.marche.camcom.it

Oggetto: Controllo ammissione a contributo straordinario per attività di divertimento e Intrattenimento – Riferimento nota prot n°20/2022

Con riferimento all'oggetto ed a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di alcuni operatori si allegano le precisazioni “ **Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19** ” già inserito nel sito della regione dalla quale si evince in modo chiaro quanto segue:

“Tutte le attività devono essere svolte dall'impresa richiedente il contributo **almeno dal 1° marzo 2020; l'impresa alla data di presentazione della domanda deve essere attiva.**”

Lo svolgimento effettivo delle attività sopra indicate dovrà essere dimostrato, in fase di controllo, dalla ditta beneficiaria con opportuni mezzi (ad esempio: indicazione nella descrizione delle attività svolte all'interno della visura camerale rilasciata dalla CCIAA, esibizione di opportuna documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività) pena la restituzione del contributo all'ente concedente e degli interessi legali”.

Pertanto è evidente che la variazione/inserimento in questa fase di un eventuale codice ateco corrispondente al bando per l'attività non svolta a far data dall'1 marzo 2020 non è ammissibile e non dà diritto alla concessione dei contributi di cui al bando.

Dott. Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.